



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1216**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione di criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 e ss. modificazioni ed integrazioni e schemi allegati.

Il giorno **15 Giugno 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LORENZO DELLAI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha stabilito che i tirocini formativi possano essere promossi unicamente a favore di neo diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio, oltre chè di soggetti disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, e altre categorie di soggetti svantaggiati, con ciò limitando l'accesso allo strumento da parte di soggetti disoccupati o inoccupati;
- visto l'art. 39 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 che, a seguito della normativa nazionale sopra citata, ha modificato la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 inserendovi l'articolo 4 bis "Tirocini formativi e di orientamento";
- considerato che tale norma provinciale consente ora alla Provincia ed ai soggetti da essa accreditati di promuovere tirocini formativi e di orientamento come strumento di politica attiva del lavoro per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti disoccupati o inoccupati, opportunamente bilanciando l'interesse di tali soggetti alla formazione e all'orientamento tramite tali esperienze con l'interesse del soggetto ospitante alla valorizzazione di potenziali risorse umane, nel contempo garantendo un corretto utilizzo dello strumento;
- preso atto che il comma 15 dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 ha stabilito che con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego vengano definiti:
 - a) gli schemi tipo delle convenzioni e dei progetti individuali
 - b) i requisiti per ospitare un tirocinante nelle imprese artigiane prive di dipendenti a tempo indeterminato;
 - c) i casi e i periodi di esclusione dei datori di lavoro dalla partecipazione a percorsi di tirocinio;
 - d) i soggetti cui effettuare le comunicazioni di attivazione del tirocinio oltre chè i termini e modalità di tali comunicazioni
 - e) le modalità di esercizio della vigilanza;
- vista la deliberazione n. 380 del 11 giugno 2012 della Commissione provinciale per l'impiego, con la quale si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione e gli schemi di progetto formativo e di convenzione sottoposti all'esame dalla segreteria;

- preso atto delle osservazioni dei servizi di staff ed adeguato il testo in modo coerente a tali osservazioni;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni individuati in allegato 1, costituente parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare lo schema di progetto formativo di cui all'allegato 2, lo schema di convenzione di cui all'allegato 3 e lo schema di convenzione quadro di cui all'allegato 4, costituenti parti integranti della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista;
- 4) di dare atto che l'approvazione dei criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'allegato 1 non comporta impegni di spesa;
- 5) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Leggi Regionali.

CM

Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni.

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 15 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 i tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

I presenti criteri si applicano a tutti i tirocini attivati sul territorio provinciale da datori di lavoro pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative, i tirocini estivi ed i periodi di pratica professionale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

Articolo 2

(Tirocini formativi e di orientamento)

Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo presso datori di lavoro pubblici o privati di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico, al fine di agevolare l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali e per agevolare le scelte professionali del tirocinante.

I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e sono destinati a:

- a) soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;
- b) soggetti inoccupati e disoccupati;
- c) soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, come definiti dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e dal Documento di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e soggetti richiedenti protezione internazionale.

Articolo 3

(Convenzione)

Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio.

La convenzione può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 7 dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

Articolo 4

(Progetto formativo e di orientamento)

Il progetto, definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività di formazione e orientamento.

E' sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, oppure dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minorenne o incapace. Il progetto è fornito in copia anche al tirocinante.

Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto per la parte formativa si riferiscono alle competenze che il tirocinante acquisirà al termine del percorso di tirocinio.

Articolo 5

(Obblighi e diritti del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto e ad osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore e al referente del soggetto ospitante.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione del percorso seguito che potrà venir registrata nel libretto formativo qualora operante.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 6

(Soggetto promotore)

Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

Sono soggetti promotori la Provincia ed i soggetti da essa accreditati.

Possono inoltre promuovere tirocini:

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio, limitatamente a favore di soggetti neolaureati e neo diplomati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo;
- istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, limitatamente a favore di soggetti inoccupati o disoccupati;
- comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti richiedenti protezione internazionale.

I soggetti promotori sono tenuti a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento;
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente

- aziendale, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione relativa al percorso formativo svolto, redatta d'intesa con il referente aziendale;
 - segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto delle attività previste nel progetto formativo e di orientamento;
 - interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato;
 - segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 7

(Soggetto ospitante)

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire annualmente un tirocinante;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire annualmente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire annualmente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale.

I limiti numerici di cui sopra vengono computati con riguardo al numero di tirocini attivati nei dodici mesi precedenti e non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare annualmente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari.

Ai medesimi fini si considerano altresì dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità.

I soggetti ospitanti sono tenuti a:

- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- garantire inoltre un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- designare un referente aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa al percorso formativo svolto;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo e di orientamento.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999. Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 8

(Durata e limiti del tirocinio)

La durata del tirocinio deve essere coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese) esclusi i soggetti disabili e svantaggiati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 la cui durata massima viene fissata rispettivamente in ventiquattro e dodici mesi.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore.

Il tirocinio può essere interrotto dopo un'assenza di durata almeno pari a quella del tirocinio, o comunque dopo un periodo di sospensione di un mese, o di tre mesi per i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, motivato da malattia, infortunio o altro giustificato motivo.

I soggetti ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono essere attivati tirocini presso i datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

In caso di interruzione anticipata del tirocinio per causa non imputabile al soggetto ospitante, questi può ospitare un altro tirocinio per il tempo residuo rimanente previsto dalla legge.

Articolo 9

(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione)

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

Il soggetto che si assume gli oneri della copertura assicurativa del tirocinante è tenuto ad effettuare, tramite il sistema informativo dedicato, le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

In attesa dell'implementazione del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, copia della convenzione individuale e del progetto formativo vanno inviate, anche a mezzo di strumenti telematici, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento. Per i tirocini promossi dalla Provincia non è necessario l'invio della convenzione e del progetto di formazione e orientamento.

Il soggetto che si assume gli oneri della comunicazione, in caso di variazione dell'inizio del tirocinio rispetto a quanto previsto nel progetto inviato, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 con le medesime modalità.

Articolo 10

(Borsa di tirocinio)

Nel tirocinio non è prevista alcuna retribuzione. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono erogare al tirocinante una borsa di tirocinio secondo le modalità indicate nella convenzione.

La borsa di tirocinio quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione. Per l'erogazione della borsa non è richiesto di aver svolto almeno l'ottanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

Articolo 11

(Divieti)

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale.

Articolo 12

(Controlli)

Il soggetto promotore è tenuto a:

- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e di orientamento dando al contempo al soggetto ospitante cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora il soggetto ospitante non abbia adempiuto a quanto prescritto entro il termine assegnato. Di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante, il soggetto promotore effettua segnalazione ai servizi ispettivi della Provincia.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra, qualora il soggetto promotore sia un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento.

Articolo 13

(Estensibilità ai cittadini stranieri)

Le disposizioni di cui ai presenti criteri sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.

Articolo 14

(Norme transitorie e finali)

Per tutto quanto non disciplinato dai presenti criteri, valgono le previsioni di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19, all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e suo regolamento attuativo e all'art. 11 del D.L. n. 138/2011 come convertito in legge n. 148/2011.

Allegato n. 2

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Rif.: Convenzione stipulata in data)

Tirocinante:

Nominativo _____

Codice Fiscale _____

Nato a _____ il _____

Cittadinanza _____ (se cittadino extracomunitario indicare gli estremi del permesso di soggiorno)

Residente a _____ cap _____

Indirizzo _____

Domiciliato a (se diverso dalla residenza) _____

Titolo di studio _____ conseguito il _____

Attuale condizione (barrare la casella):

Studente scuola superiore	<input type="checkbox"/>	Disoccupato/in mobilità	<input type="checkbox"/>
Universitario	<input type="checkbox"/>	Inoccupato	
Frequentante corso post-diploma	<input type="checkbox"/>	Soggetto richiedente protezione internazionale	<input type="checkbox"/>
Frequentante corso post-laurea	<input type="checkbox"/>	Soggetto in situazione di svantaggio	<input type="checkbox"/>
Allievo della formazione professionale	<input type="checkbox"/>	Soggetto disabile (iscritto elenco l. 68/99)	<input type="checkbox"/>
Soggetto frequentante un corso di formazione	<input type="checkbox"/>	(barrare se trattasi di corso FSE)	<input type="checkbox"/>

Soggetto ospitante:

Ragione sociale _____

Partita I.V.A. _____

Sede legale _____

Comune _____ cap _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

Legale rappresentante o delegato aziendale _____

Numero dipendenti a tempo indeterminato¹ alla data odierna nella sede del tirocinio _____

Numero dei tirocinanti² attualmente ospitati nella sede del tirocinio _____

Settore economico _____ codice ATECO _____

Sede del tirocinio _____

Comune _____ cap _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

Area funzionale di inserimento del tirocinante _____

Qualifica di riferimento _____

Tempo di accesso ai locali (orario giornaliero) _____

Durata del tirocinio (n. mesi) _____ Durata: dal _____ al _____

Tutori:

Tutore indicato dal soggetto promotore: _____ Tel. _____

Referente aziendale: _____ Tel: _____

Ruolo del referente aziendale nell'impresa _____

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _____ Polizza assicurativa per l'estero _____

¹ I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare annualmente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, così come regolamentate dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. Si considerano altresì dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità..

² I tirocini attivati con i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 4 bis della L.P. n. 19/1983 non sono computati ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7

Compagnia assicuratrice _____ Responsabilità civile n. _____

Descrizione ed obiettivi del progetto formativo e di orientamento

Attività previste: _____

Obiettivi del tirocinio: _____

Attività formative extra-aziendali (se previste), contenuti e n. ore: _____

Facilitazioni previste (buoni mensa, rimborsi spesa casa-lavoro, bonus per attività formative, borsa di tirocinio, etc.): _____

Pagamento a carico di: _____

Previsione di trasferta all'estero per il tirocinante ☐ SI ☐ NO

Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito all'attività lavorativa e/o ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione del percorso seguito che potrà venir registrata nel libretto formativo qualora operante.

Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Obblighi del Soggetto ospitante:

- rispettare le modalità di svolgimento del tirocinio concordate nel presente progetto;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- garantire inoltre un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- designare un referente aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, ovvero, se artigiano privo di dipendenti, formare e seguire personalmente il tirocinante;
- collaborare con il soggetto promotore alla redazione dell'attestazione relativa al percorso formativo svolto durante l'attività di tirocinio;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
- assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
- non aggravare di costi aggiuntivi il tirocinante per il caso di invio in missione.

Avvertenze:

Il tirocinante ed il soggetto ospitante sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante lo svolgimento dello stage al tutor del soggetto promotore.

Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto promotore

Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto ospitante

Luogo _____ data _____ Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante*

*se minorenne o incapace:

Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci)/legale rappresentante _____
autorizza _____ a partecipare al tirocinio e ne condivide la richiesta.

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, art. 13:

1. i dati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
4. titolare del trattamento dei dati sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante;
5. in ogni momento il tirocinante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003

Attestazione

Si attesta che è stato svolto il percorso di tirocinio, per una durata complessiva pari o superiore al 80% delle ore complessive previste e si conferma la realizzazione dell'attività formativa prevista dal presente Progetto.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Data _____

Data _____

Per il soggetto promotore (timbro e firma)

Per il soggetto ospitante (timbro e firma)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo, ha disciplinato all'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, i tirocini formativi e di orientamento, i cui criteri e modalità di attuazione sono stati approvati con deliberazione della G.P. n. del
- ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopracitata norma i tirocini sono regolati da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999, di non aver fatto ricorso nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio a procedure di mobilità o effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o aver in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, ed inoltre di non avere o aver subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo, relativamente ai tirocini, nei ventiquattro mesi precedenti.

Si stipula la presente convenzione atta a regolare i rapporti tra, via, c.f., rappresentata da nato a ..., il in qualità di; d'ora in avanti denominato "soggetto promotore" e l'Azienda/Istituzione/Entecon sede legale in ... c.f. n., partita I.V.A., d'ora in poi per brevità denominata "soggetto ospitante", rappresentata da, nato a ..., il in qualità di

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19,(riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. soggetti in tirocinio formativo e di inserimento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore)

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto per ciascun tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, e da un referente aziendale indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 – Durata e limiti del tirocinio

La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro ed ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese) esclusi i soggetti disabili e svantaggiati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 la cui durata massima viene fissata rispettivamente in ventiquattro e dodici mesi.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore.

Il tirocinio può essere interrotto dopo un'assenza di durata almeno pari a quella del tirocinio, o comunque dopo un periodo di sospensione di un mese, o di tre mesi per i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, motivato da malattia, infortunio o altro giustificato motivo.

I soggetti ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono essere attivati tirocini presso i datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

I tirocinanti non possono venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

In caso di interruzione anticipata del tirocinio per causa non imputabile al soggetto ospitante, questi può ospitare un altro tirocinio per il tempo residuo rimanente.

Articolo 3 – Limiti numerici

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire annualmente un tirocinante ;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire annualmente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire annualmente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale;

I limiti numerici di cui sopra vengono computati con riguardo al numero di tirocini attivati nel corso dei dodici mesi precedenti e non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare annualmente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari.

Si considerano altresì dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità.

Articolo 4 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione del percorso seguito che potrà venir registrata nel libretto formativo qualora operante.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della G.P. n. del ...:

- redige il progetto formativo e di orientamento;
- individua un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente aziendale, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilascia al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa alle competenze acquisite, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnala al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
- interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato;
- segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 6 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della G.P. n. del ...;

- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designa un referente aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collabora alla redazione dell'attestazione relativa al percorso formativo svolto;
- informa periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;

- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 7 – Borsa di tirocinio (*Articolo da inserire qualora il soggetto ospitante o il soggetto promotore corrisponda al tirocinante una borsa di tirocinio*)

Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante una borsa di tirocinio pari ad euro _____ settimanali.

Articolo 8 – Assicurazione e comunicazioni obbligatorie

Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
- provvede ad effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite il sistema informativo dedicato;
- trasmette al Servizio della Provincia autonoma di Trento competente in materia di lavoro, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto formativo anche con modalità telematica (comunicazione esclusa per i tirocini promossi dalla Provincia);
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante;

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19, all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e all'art. 11 del D.L. n. 138/2011 come convertito in legge n. 148/2011.

CONVENZIONE QUADRO

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni

premesso che:

- il Soggetto promotore (indicare il soggetto) e l'Associazione
qui rappresentata convengono sulla necessità di agevolare l'acquisizione di competenze
mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva al fine di favorire le scelte professionali
dei soggetti alla ricerca di un impiego, nonché di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
- che Soggetto promotore (indicare il soggetto) ha facoltà di attivare, in base alla disciplina
provinciale vigente, tirocini formativi e di orientamento;

tra

l'Associazione, rappresentata da..... che interviene ed agisce nella sua
qualità di

e

il soggetto promotore (indicare il soggetto), rappresentata da, che interviene
ed agisce nella sua qualità di

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di
regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento presso le imprese associate alle
organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro facenti capo a
.....
2. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini sono contenuti in uno specifico
progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, il cui facsimile è
allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante,
l'Azienda ospitante, il nominativo del tutore del soggetto promotore e dei referenti aziendali
incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

3. Ai sensi della disciplina vigente, il numero dei tirocinanti presenti in azienda non potrà superare i sottoindicati limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire annualmente un tirocinante ;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire annualmente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire annualmente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale;

I limiti numerici di cui sopra vengono computati con riguardo al numero di tirocini attivati nel corso dei dodici mesi precedenti e non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare annualmente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari.

Si considerano altresì dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità.

4. Le aziende ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono attivare tirocini le aziende che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

I tirocinanti non possono venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del

5. I soggetti ospitanti si impegnano a:

- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designare un referente aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa al percorso formativo svolto;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;

- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

6. Il soggetto promotore si impegna a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento.
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente aziendale, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa al percorso formativo svolto, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

7. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali. E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione del percorso seguito che potrà venir registrata nel libretto formativo qualora operante.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

8. Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal

tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;

- provvede ad effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite il sistema informativo dedicato,
- trasmette al competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto formativo, anche con modalità telematiche (comunicazione esclusa per i tirocini promossi dalla Provincia);
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante.

9. *Clausola facoltativa:* Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante una borsa di tirocinio pari ad euro _____ settimanali.
10. La presente Convenzione produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno fino al termine del 31.12.2..., salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
11. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e l'Associazione firmataria della convenzione.
12. Le norme della presente Convenzione si applicano al soggetto promotore e alle imprese associate all'Associazione Nessuna responsabilità farà capo a quest' ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio.
13. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19, all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e suo regolamento attuativo e all'art. 11 del D.L. n. 138/2011 come convertito in legge n. 148/2011.

Per il soggetto promotore

Il

Data, _____

Per l'Associazione

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____